

---

**Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 3 PBCV**

(ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi)

---

**Titolo      Fatturazione dei corrispettivi**

Riferimenti normativi      Articolo 27, Articolo 28 e Articolo 30, del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi.

---

**Publicata in data 10 Febbraio 2012**

---

### **1. Premessa**

L'articolo 27, del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi (nel seguito: Regolamento) prevede che il periodo di fatturazione delle partite economiche per corrispettivi relative alla PBCV sia definito nelle DTF.

L'articolo 28, del Regolamento prevede che il GME fatturi ad ogni operatore gli importi delle partite economiche per corrispettivi relative alla PBCV entro il termine definito nelle DTF.

L'articolo 30, del Regolamento prevede che il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi da parte degli operatori sia effettuato entro i termini stabiliti nelle DTF.

### **2. Modalità di fatturazione del corrispettivo**

Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la registrazione di transazioni bilaterali sulla PBCV.

Entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni bilaterali registrate sulla PBCV nel mese di riferimento

### **3. Tempistica della regolazione dei pagamenti**

Gli operatori effettuano il pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

### **3. Applicazione IVA**

I corrispettivi dovuti al GME sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria del 21% quando il committente è un soggetto residente in Italia.

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

**Appendice: codici IVA**

V1	<ul style="list-style-type: none"><li>• cessioni nazionali</li><li>• aliquota IVA applicata = 21%</li></ul>
V8	<ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetto ai sensi dell'art. 7ter DPR 633/72 - art. 44 Dir. 2006/112/CE</li><li>• aliquota IVA applicata = 0%</li></ul>